

(N. 276)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1949

Norme integrative al decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48,
sulla revoca dei provvedimenti di epurazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione prevede, all'articolo 13, l'emanazione di norme integrative nei riguardi del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento.

Per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si ritiene equo e necessario provvedere alla estensione delle norme del decreto legislativo n. 48, in quanto applicabili, al personale ausiliario e a quello delle ricevitorie postali e telegrafiche (articolo 1).

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che qui di seguito si illustra.

Per quanto riguarda il personale ausiliario, si osserva che ad esso venne concesso l'inquadramento in ruolo dal decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321; venne però escluso dall'inquadramento (e mantenuto in servizio fino alla scadenza del contratto quinquennale, o licenziato, a giudizio dell'Amministrazione), a norma dell'articolo 3 dello stesso decreto, il personale in possesso di determinate qualifiche fasciste.

Poichè ora, a norma del decreto legislativo n. 48, le dette qualifiche non sono più causa di decadenza dall'impiego per il personale di ruolo, sembra equa l'abrogazione del predetto

articolo 3, n. 3, e la concessione agli ausiliari già esclusi dalla nomina in ruolo in forza della citata norma, del diritto di chiedere la revoca del provvedimento di esclusione (articolo 2) nonchè a quelli dispensati dal servizio, la revoca del provvedimento di dispensa (articolo 3).

Per il personale delle ricevitorie, si è stabilito che i ricevitori, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi siano riammessi in servizio a domanda (articolo 4); ma, per evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla incompatibilità del personale riammesso alla permanenza nell'ultima sede, o dal fatto che la sede stessa, resasi vacante

all'atto dell'allontanamento dal servizio del personale in questione, sia stata legittimamente occupata da titolari che sarebbe ingiusto trasferire, si lascia facoltà all'Amministrazione di riammettere il personale di cui trattasi nella stessa sede, o in altra di pressochè uguale importanza.

Nell'articolo 5 si stabiliscono i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, e per le decisioni dell'Amministrazione.

L'articolo 6 detta infine per il personale delle ricevitorie, una norma analoga a quella dettata per il personale di ruolo, dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo n. 48.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.

Art. 2.

È abrogato il n. 3 del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, già modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Contro la esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di Amministrazione, il quale esaminati i precedenti dei ricorrenti, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto ».

Le deliberazioni per l'esclusione dell'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.

Art. 3.

Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtù del precedente articolo 1, il periodo di sospensione cautelare è considerato utile a tutti gli effetti.

Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del de-

creto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa è già sopravvenuta, il contratto si intenderà prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra.

Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi già dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.

La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale è stata pronunciata l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverrà nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di pressochè uguale importanza.

Art. 5.

Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e l'Amministrazione è tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Art. 6.

Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro 10 giorni dalla data della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa è adottata con provvedimento ministeriale.